Centro Studi

LEGISLAZIONE AMBIENTALE

– SCHEMA –

MATERIA	ATTUALE	PASSATO
RIFIUTI	**D.LVO n. 152/06** PARTE QUARTA (T.U.A.)	D.LVO n. 22/97
ACQUE	**D.LVO n. 152/06** PARTE TERZA (T.U.A.)	D.LVO 152/99 e LEGGE 319/76
URBANISTICA	**d.P.R. n. 380/01** (T.U.E.)	LEGGE n. 47/85
PAESAGGIO	**D.LVO n. 42/2004** CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	D.LVO n. 490/99
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	**D.LVO n. 259/2003** CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE **LEGGE n. 36/2001** LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI, ELETTRICI ED ELETTROMAGNETICI	

INQUINAMENTO ACUSTICO	**LEGGE n. 447/95** LEGGE QUADRO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	
INQUINAMENTO ATMOSFERICO	**D.LVO n. 152/06** PARTE QUINTA (T.U.A.)	d.P.R. n. 203/88

Deve rilevarsi che il Testo Unico Ambientale (D.Lvo n. 152/06) in realtà non contiene tutte le normative finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio nonché alla tutela della salute dei cittadini; infatti, sono disciplinate da altri atti normativi materie quali: edilizia-urbanistica (d.P.R. 380/01), paesaggio (D.Lvo n. 42/04), inquinamento elettromagnetico (D.Lvo n. 259/2003 e Legge n. 36/2001) ed inquinamento acustico (Legge n. 447/95).

La normativa ambientale è stata, di recente, oggetto di ulteriori rilevanti modifiche, che hanno interessato soprattutto il settore dei rifiuti, delle acque, nonché quello edilizio-urbanistico. Si segnalano:

- Legge 25 febbraio 2010, n. 36 "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue"; ha modificato il primo periodo del comma quinto dell'art. 137 del D.Lvo n. 152/06, per cui il reato di scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari, conserva rilevanza penale solo se i limiti di concentrazione fissati dalla legge risultino superati con riferimento alle sole sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del T.U.A.

- D. Lvo 29 giugno 2010, n. 128, "Modifiche ed integrazioni al D.Lvo 03 aprile 2006, n. 152"; ha apportato modifiche alle parti Prima, Seconda e Quinta del T.U.A.

- Legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; ha sostituito la D.I.A. con la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).

- Legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie"; ha attribuito al Procuratore della Repubblica Distrettuale la competenza in merito al reato di cui all'art. 260 del D.Lvo n. 152/06 (attività organizzate per traffico illecito di rifiuti).

- D. Lvo 03 dicembre 2010, n. 205, "attuativo della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti"; ha apportato significative modifiche alla disciplina dei rifiuti introducendo, in particolare, nuove definizioni, nonché nuove norme in materia di "sottoprodotto" e "terre e rocce da scavo".

- D. Lvo 10 dicembre 2010, n. 219, "di attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE inerente specifiche tecniche per l'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque".

- D. Lvo 7 luglio 2011, n. 121 che ha inserito nel codice penale gli articoli 727 bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733 bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del d.l. n. 138/2011) con la quale è stato reinserito il Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che era stato improvvisamente abrogato al opera del d.l. n. 138 nell'agosto del 2011. Deve evidenziarsi che l'avvio del SISTRI è stato già oggetto di diverse proroghe.

Legge 12 luglio 2011 n. 106 (di conversione del d.l. n. 13 maggio 2011 n. 70) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina edilizia vigente. In particolare è prevista:

- la introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire (silenzio-assenso che si forma qualora siano decorsi i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo e il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico non abbia opposto motivato diniego sulla domanda), ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali (invero, in tali casi, necessita l'atto di assenso della amministrazione preposta alla tutela del vincolo ed, infatti, è previsto che sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto qualora non sia favorevole il predetto atto e/o parere); inoltre, deve rilevarsi che il comma 13 del nuovo articolo 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) del D.P.R. n. 380/2001 prevede una nuova ipotesi di reato per chiunque dichiari o attesti falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, sostanzialmente inerenti la "documentazione" da presentare a corredo della domanda di permesso di costruire.
- La estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA); deve evidenziarsi che il legislatore espressamente (art. 5) ha statuito che le disposizioni di cui all'articolo 19 (segnalazione certificata di inizio attività-SCIA) della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal D.P.R. n. 381/2001, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse (in base alla normativa statale o regionale), siano alternative o sostitutive del permesso di costruire (v. art. 22, comma 3 cit. D.P.R.). In altri termini, la disciplina della DIA resta riferibile alla sola c.d. Super Dia tuttavia, viene precisato, che nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

-
D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96". Detta nuova normativa prevede, in particolare, l'abrogazione dell'intera legge 14 luglio 1965, n. 963 e un inasprimento delle sanzioni rispetto alla previgente disciplina.

D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 (cd. Decreto "terra dei fuochi"), convertito con Legge 6 febbraio 2014, n. 6. La suddetta normativa ha introdotto il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis del T.U.A.). Deve evidenziarsi che, con decreto legge n. 91/2014 convertito in legge n. 116 del 11 agosto 2014, è stato inserito un nuovo periodo al comma 6 dell'art. 256-bis nonché il comma 6-bis all'art. 182 del T.U.A. allo

scopo di disciplinare la abbruciatura in loco di modeste quantità di residui vegetali derivanti dalle attività agricole forestali.

- Legge 22 maggio 2015, n. 68 : disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e nuova procedura di estinzione delle contravvenzioni

- Corte Costituzionale sent. 23 marzo 2016 n. 56 inerente la illegittimità costituzionale dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004

NORME DEL CODICE PENALE
RILEVANTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 635.
Danneggiamento.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati (1), o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
4) sopra opere destinate all'irrigazione;
5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. (2)
(1) Parole introdotte dall'art. 3, comma 2, lett. a) della L. 15 luglio 2009, n. 94
(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94
Art. 650.
Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
Art. 659.
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
Art. 674.
Getto pericoloso di cose.
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.
Art. 734.
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

G I U R I S P R U D E N Z A

Infine, si segnalano le massime di alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione relative alle tematiche ambientali:

"Lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell'ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede e destinata ad utilità pubblica. Ai fini della ravvisabilità del dolo, nel reato di che trattasi, non è necessaria la rappresentazione del fine di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibili cose mobili o immobili altrui. " (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 15.11.2000 n. 11710).

Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo abilitativo. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 25.03.2010 n. 16495)

Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo). (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 16.04.2010 n. 16417).

Per quanto concerne le strutture balneari Consiglio di Stato, sez. VI, n. 313 del 21.01.2013 ha affermato: "l'ordinanza di demolizione è legittima nel caso in cui la concessione rilasciata autorizzava la realizzazione di una struttura balneare con una utilizzazione temporanea limitata al periodo estivo, non si è provveduto alla rimozione annuale e, pertanto, si è creata una struttura con una utilizzazione non più temporanea, ma permanente, dunque abusiva. Infatti, il concetto di utilizzazione diversa non presuppone che vengano realizzate opere edilizie in sé difformi dal titolo abilitativo; è, invece, sufficiente che venga posta in essere una attività, anche omissiva dell'adempimento di un dovere di controazione, che per sua propria conseguenza determini un mutamento di fatto nella utilizzazione assentita per un tempo limitato. Per il tempo che non è assentito dal titolo, infatti, l'opera diviene, grazie a questa omissione di rimozione, in tutto e per tutto da equiparare ad un manufatto sine titulo e, come tale, va in punto di sanzione considerato (fattispecie in cui nel corso degli anni non si era provveduto allo smontaggio della struttura che aveva, pertanto, acquisito carattere di stabilità).

In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 3199 del 23 gennaio 2015, "…in tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto…")
Inoltre in tema di acque meteoriche o di dilavamento, deve osservarsi che "Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori. Per acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti" (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 2832 del 22 gennaio 2015).

In tema di scarico di acque reflue industriali, successivamente alla modifica dell'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera della legge n. 36 del 2010, il superamento dei limiti tabellari integra reato solo ove riguardante le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, diversamente integrandosi un mero illecito amministrativo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna intervenuta con riguardo alle sostanze di azoto

ammoniacale, BOD5, COD, grassi e oli animali e vegetali, non comprese nella citata tabella - Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 19.04.2011 n. 19753, conforme Cass. Pen., Sez. III n. 11884 del 12 marzo 2014 che afferma che "La fattispecie prevista dal comma 5 dell' art. 137 d.lgs. 162\06, relativa al superamento dei limiti di legge, non è più prevista dalla legge come reato dal 27 marzo 2010, data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2010, n. 36 recante «Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue», con la quale è stato sostituito il primo periodo del suddetto comma 5, con la conseguenza che la disposizione prevede ora la sanzione penale esclusivamente nel caso in cui lo scarico riguardi una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lv. le quali, nel caso dei reflui industriali, superino i valori limite indicati nella tabella 3.") .

Il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione può concorrere con il reato paesaggistico in quanto il bene giuridico protetto dalla normativa sugli scarichi riguarda la risorsa naturale presa in considerazione nella sua composizione fisica, mentre le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio apprestano tutela a quest'ultimo, ovvero all'insieme di valori estetici e naturali considerati come un insieme in una determinata area. (Nella specie, si trattava di sversamento di "percolato" proveniente da un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e recapitante nelle acque di un torrente all'interno di un parco nazionale - Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 17.11.2010 n. 7214).

Integra il reato previsto dall'art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (scarico senza autorizzazione) la condotta consistente nello sversamento di "percolato" da un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani in un corso d'acqua superficiale, sussistendo un nesso funzionale e diretto del refluo con il corpo idrico recettore. (In motivazione la Corte ha precisato che il percolato può assumere la connotazione di rifiuto, ma solo allorquando lo stesso non si configuri quale acqua di processo direttamente smaltita in un corpo idrico recettore - Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 17.11.2010 n. 7214).

Integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato di liquami trasportati su autospurgo, in quanto sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ossia quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 03.04.2010 n. 22036).

Integra il reato previsto dall'art. 137, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, e non la sanzione amministrativa di cui all'art. 133, comma secondo, dello stesso D.Lgs., l'immissione in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, di acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche a causa del mancato rispetto delle condizioni imposte dalla normativa regionale, non essendo equiparabili tali reflui alle acque reflue domestiche. (Nella specie si trattava di reflui provenienti da un laboratorio odontotecnico le cui caratteristiche qualitative non rispettavano le condizioni, previste dal Reg. att. della legge reg. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, per l'equiparazione alle acque domestiche - Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 18.09.2009 n. 35137).

È configurabile sia il reato edilizio che quello paesaggistico nel caso in cui i lavori edilizi in zona vincolata siano iniziati prima della conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, costituendo quest'ultima condizione di efficacia del titolo abilitativo edilizio, per il quale esplica i suoi effetti giuridici solo dopo l'intervenuto rilascio di detta autorizzazione (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 08.04.2010 n. 17971).

Nell'art. 146, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, i fiumi e i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per sè stessi, a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche; solo per i corsi

d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico. (Consiglio di Stato - Sentenza del 04.02.2002 n. 00657).
La disciplina in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti si applica anche ai fanghi di depurazione. Ne consegue che l'accumulo di una consistente quantità di detti fanghi nei letti di essiccamento del depuratore, qualora risulti risalente nel tempo, costituisce attività di "stoccaggio" degli stessi, ossia un'attività di smaltimento consistente in operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché di recupero degli stessi, consistente nella messa in riserva di materiali, non già un mero "deposito temporaneo", ossia un raggruppamento di rifiuti, prima della loro raccolta, nel luogo di produzione,per il quale è necessario che le successive operazioni di raccolta, recupero o smaltimento avvengano non oltre il successivo trimestre, ovvero il materiale raccolto non superi i venti metri cubi. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 12.07.2004 n. 36061).
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane deve essere ritenuto a natura mista, a meno che il pubblico ministero fornisca elementi di prova circa la prevalenza dei reflui di natura industriale: di conseguenza, chi effettua tale tipo di scarico senza autorizzazione non risponde del reato di cui all'art. 59, comma primo della legge n. 152 del 1999 (ora art. 137, comma 1 del T.U.A.), ma di un mero illecito amministrativo (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 06.04.2004 n. 23217).
L'impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo fa parte integrante del medesimo e se limita la sua funzione depurativa alle sole acque reflue del ciclo produttivo dà luogo ad uno scarico in senso tecnico sottoposto alla legge 152 del 1999, sia per quanto riguarda la preventiva autorizzazione, sia per l'osservanza dei limiti legali, e non trova applicazione la distinta legge sui rifiuti, in quanto il rifiuto liquido è assorbito nel concetto di scarico di acque reflue industriali. Solo ove il depuratore raccolga anche rifiuti allo stato liquido (quali i solventi) sarà tenuto alla duplice autorizzazione: regionale, in quanto smaltisce rifiuti, e provinciale o comunale, ex legge 152 del 1999. (Cass. Pen. - Sezione III - Sentenza del 16.11.1999 n. 3628).
In tema di scarichi di reflui prodotti da un impianto di depurazione, deve osservarsi che "…in caso di scarico da impianto di depurazione comunale, la mutevole colorazione del mare causata dai reflui consente di ravvisare gli estremi del reato di cui all'art. 674 c.p. risultando palmare ed intrinseco il turbamento che suscita nella comunità la visione del mare di un colore diverso da quello suo proprio…" (Cass. Pen. - Sezione III - Sentenza del 03.03.2014 n. 10034)

In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l'area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro giudiziario, il proprietario (od il possessore) della medesima che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dall'art. 14, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha conseguentemente escluso che il sequestro costituisca causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta). (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 09.04.2008 n. 14747)

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi,

sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi di gestione di discarica abusiva allorchè sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, nè assume rilevanza in quest'ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità. (Ha specificato la Corte - censurando la sentenza di merito per l'assenza di motivazione sul punto - che la individuazione di una discarica abusiva richiede l'accertamento delle seguenti condizioni: una condotta non occasionale di accumulo di rifiuti, lo scarico ripetuto, il degrado dell'area, la definitività dell'abbandono dei rifiuti medesimi). (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 02.08.2007 n. 33252)
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all'art. 50, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 10.05.2007 n. 33766).

Il reato di trasporto abusivo di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è configurabile anche quando l'attività illecita sia svolta in maniera non professionale o in forma non imprenditoriale (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 25.05.2011 n. 24431).
Il reato previsto dall'art. 256, comma primo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 25.05.2011 n. 23971).
Per l'accertamento del reato di cui all'art. 5, lett. b) e d) legge n. 283 del 1962 (disciplina igienica delle sostanze alimentari), ed in particolare per l'accertamento della condotta di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario procedere al prelievo di campioni ove i prodotti alimentari si presentino all'evidenza mal conservati. (La Corte ha altresì precisato che l'eventuale violazione delle norme sul prelievo di campioni, siccome si inquadra in un'attività preliminare e pre-processuale, non determina alcuna nullità). (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 21.03.2006 n. 14250 e conforme Cass. Pen. - Sezione III - Sentenza del 17.03.2014 n. 12346 secondo cui "…ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione…").
Deve evidenziarsi che anche l'esposizione su pubblica via di sostanze alimentari che non siano state opportunamente protette dalla contaminazione degli agenti atmosferici e dei gas di scarico integra il reato di cui all'rt. 5, lett. b) Legge 283/1962 (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 6108 del 10.02.2014 secondo cui "…in materia di disciplina penale degli alimenti, la detenzione all'aperto di frutta esposta agli agenti atmosferici ed inquinanti integra la contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283 che vieta, tra le altre condotte, la detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione…" e Cass. Pen., Sez. III, n. 3711 del 28.01.2014 secondo cui "…configura la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. b) della legge n. 283 del 1962 la messa in vendita sulla pubblica via di prodotti ittici non

sottoposti ad adeguato trattamento di refrigerazione (a causa dell'interruzione della cosiddetta "catena del freddo") ed esposti senza protezione agli agenti atmosferici e alle polveri…”).
Anche la mera disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menu, nelle cucina di un ristorante, configura il tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 18.11.2008 n. 6885).
Integra il reato di detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, comma primo, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283) anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza. (Nella specie, la modalità di conservazione inappropriata era consistita nel congelamento "ordinario" di un quantitativo di carne, modalità ritenuta rischiosa in quanto, tecnicamente, l'unico procedimento idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, è il congelamento mediante ricorso ad abbattitori di temperature). (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 11.03.2010 n. 15094).
Deve osservarsi, inoltre, che il legale rappresentante della società/ditta è penalmente responsabile in caso di inosservanza della normativa alimentare, salvo che l’azienda da lui rappresentata non sia di dimensioni tali da giustificare un decentramento di tale responsabilità (sul punto cfr. Cass. Pen., Sez. III, n.46710 del 22.11.2013 secondo cui “…In tema di disciplina penale dei prodotti alimentari, la delega di funzioni può operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa solo laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la rilevanza esimente di una delega di funzioni, conferita dal legale rappresentante di società che gestiva unicamente tre supermercati dislocati in un medesimo e ristretto ambito territoriale, con riguardo al reato di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione)….”)
Integra il reato di somministrazione di sostanze alimentari insudiciate (art. 5, lett. D, L. n. 283/62) la fornitura di sostanze alimentari, sporcati dalla presenza di insetti, in particolare di mosche, in quanto è sufficiente ad inficiarne l'integrità alimentare con conseguente pericolo concreto per la salute pubblica. (Nella specie era stata rinvenuta una mosca morta all'interno di una porzione di pesce e patate fritte, confezionata in un piatto di plastica, somministrata a mensa agli alunni di una scuola elementare - Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 22.06.2010 n. 35708).
In tema di disciplina degli alimenti, anche il soggetto che svolge mere mansioni di autista risponde del reato di (art. 5, lett. B, L. 30 aprile 1962, n. 283), detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in quanto, atteso che destinatari delle disposizioni di cui alla citata legge n. 283 sono tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato dei prodotti destinati al consumo, sullo stesso grava l'onere di assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti durante il trasporto (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 19.10.2006 n. 2897).
La commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro il..." non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992 (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 27.06.2008 n. 30858).
Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio la messa in vendita di prodotti scaduti o prossimi alla scadenza con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria, in quanto la divergenza

qualitativa idonea a configurare l'illecito penale può riguardare non soltanto il pregio o l'utilizzabilità del prodotto, ma anche il suo grado di conservazione (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 06.05.2009 n. 26109).

Per quanto concerne le garanzie difensive in materia di analisi, deve segnalarsi che Cass. Pen. Sez. III, 19.01.2010 n. 2360, ha puntualizzato che: “in materia alimentare l’obbligo di avviso all’interessato delle operazioni di analisi sui campioni prelevati, è richiesto allorchè si tratti di sostanze deteriorabili, mentre, per quelle non deteriorabili, tale avviso non è previsto, essendo consentita la richiesta di revisione delle stesse.

In tema di commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive, allorchè nella condotta tenuta siano ritenuti sussistenti gli estremi della pericolosità per la salute pubblica (da intendere ovviamente non con riferimento all'intera collettività, ma in "incertam personam", con riferimento cioè a quanti possano usufruire di quel tipo di bene o di servizio), è esclusa l'applicabilità degli artt. 5 e 6 Legge 30 aprile 1962 n. 283, restando le relative contravvenzioni assorbite nel delitto previsto e punito dagli artt. 444 e 452 cod.pen.. (Fattispecie nella quale correttamente, secondo la Corte, era stata ravvisata la violazione degli articoli 444 e 452 cod.pen. nella condotta dell'imputato, che, quale titolare di un ristorante-pizzeria, utilizzando strumenti non igienicamente idonei nella elaborazione e conservazione dei cibi, aveva somministrato cibi pericolosi per la salute pubblica, per la presenza di un batterio in un arrosto di manzo che la scolaresca di una scuola aveva consumato nel suo locale, così da avere causato ai componenti della scolaresca intossicazione alimentare con crampi e diarrea - Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 07.06.2005 n. 36345).

Dott. Angelo Frattini